

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA DICHIARAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

1. INTRODUZIONE

Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito derivante dall'alienazione degli strumenti finanziari derivati (di seguito nel testo: IFI) per l'esercizio dell'anno precedente fino al **28 febbraio** dell'anno corrente, all'autorità tributaria competente presso la quale risulta essere iscritto al registro fiscale. Il contribuente è tenuto a pagare l'imposta sugli utili derivanti dall'alienazione degli IFI ottenuti nella Repubblica di Slovenia e sugli utili derivanti dall'alienazione degli IFI ottenuti al di fuori della Repubblica di Slovenia, e precisamente per gli IFI acquisiti il 15/7/2008 o dopo.

La dichiarazione può essere presentata anche tramite il portale eDavki:

- senza un certificato digitale (si registra utilizzando l'username e la password),
- con un certificato digitale (SIGEN-CA, POŠTA@CA, HALCOM CA, AC NLB). Per maggiori dettagli sul funzionamento del sistema elettronico eDavki si può consultare il sito: <http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx>.

2. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 1 – CODICE DELLO STATO DELLA DICHIARAZIONE

Lo stato della dichiarazione presentata viene indicato con l'inserimento dell'apposito numero in base al contenuto o allo scopo della dichiarazione in conformità con le disposizioni degli artt. 62 – 64 della Legge [ZDavP-2](#). La casella non deve essere quindi compilata in caso di presentazione della prima dichiarazione per il periodo o viene compilata unicamente **quando la dichiarazione viene presentata con implementazione delle disposizioni della Legge [ZDavP-2](#) che regolano la presentazione successiva o le rettifiche della dichiarazione.**

Codice 1

Il contribuente che per motivi giustificabili non ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine utile, può presentare, presso l'Autorità tributaria preposta, ai sensi dell'art. 62 della Legge [ZDavP-2](#), la domanda per la presentazione successiva della dichiarazione del reddito. La domanda deve contenere i motivi del ritardo e le prove delle circostanze asserite. Vengono considerati motivi giustificabili le circostanze che il contribuente non ha potuto prevedere o prevenire, e tali da impedire la redazione o la presentazione della dichiarazione del reddito nel termine previsto. La domanda per la presentazione successiva della dichiarazione del reddito deve essere presentata dal contribuente entro otto giorni dalla cessazione dei motivi per il ritardo, e in ogni caso entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Il contribuente è tenuto di norma ad allegare la dichiarazione dei redditi alla domanda per la presentazione successiva della dichiarazione dei redditi. Qualora i motivi che impediscono la compilazione o la presentazione della dichiarazione dei redditi permangano ancora all'atto della presentazione della domanda, il contribuente può presentare la domanda per la presentazione successiva della dichiarazione dei redditi senza allegare la dichiarazione dei redditi, in ogni caso con l'obbligo di indicare il termine entro il quale verrà presentata la dichiarazione. Qualora l'Autorità tributaria acconsenta alla presentazione della dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto, fissa con apposito provvedimento il nuovo termine per la presentazione della dichiarazione. Il contribuente che presenta la dichiarazione dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 62 della Legge [ZDavP-2](#), è tenuto ad indicare alla rubrica "Codice stato dichiarazione" della dichiarazione il numero 1 (presentazione dopo la scadenza del termine).

Codice 2

Qualora il contribuente abbia perso il termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ma non adempie ai criteri per presentare la dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto, ai sensi dell'art. 63 della Legge [ZDavP-2](#), entro e non oltre la notifica del provvedimento sull'imposizione o entro l'inizio del controllo ispettivo da parte dell'Autorità fiscale o entro l'avvio della procedura per l'accertamento della violazione o avvio dell'azione penale, potrà presentare la dichiarazione dei redditi sotto forma di autodenuncia. Ai sensi dell'art. 396 Legge [ZDavP-2](#) il contribuente che ha presentato la dichiarazione dei redditi in base all'autodenuncia non viene sanzionato per la violazione se versa

l'imposta calcolata in base all'autodenuncia. Il contribuente non può presentare una nuova autodenuncia per le obbligazioni, in relazione alle quali ha già in precedenza presentato l'autodenuncia. Il contribuente che presenta la dichiarazione in base all'autodenuncia ai sensi dell'art. 63 della Legge ZDavP-2, è tenuto ad indicare alla rubrica "Codice stato dichiarazione" della dichiarazione il numero 2 (autodenuncia).

Codice 3

Il contribuente può rettificare la dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 64 della Legge ZDavP-2 fino al momento del rilascio del provvedimento impositivo. Il contribuente che rettifica la dichiarazione già presentata prima del rilascio del provvedimento impositivo, è tenuto ad indicare alla rubrica "Codice stato dichiarazione" della dichiarazione il numero 3 (Rettifica della dichiarazione già presentata se la decisione non è ancora stata notificata).

3. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 2 – DATI SUL CONTRIBUENTE

Inserire i dati identificativi del contribuente (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, residenza e Stato di residenza).

4. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 3 – DATI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DERIVANTE DALL'ALIENAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il contribuente riporta il numero dei prospetti degli IFI alienati.

5. INSERIMENTO DEI DATI AL PUNTO 4 – INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI DETRAZIONE DELL'IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO

Il contribuente **residente** che è il beneficiario del reddito derivante dall'alienazione IFI e tale reddito è soggetto ad imposta all'estero, nella dichiarazione ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito derivante dall'alienazione di IFI può chiedere la detrazione dell'importo dell'imposta pagata all'estero.

Il contribuente che nella dichiarazione ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito derivante dall'alienazione degli IFI chiede la detrazione dell'imposta pagata all'estero deve allegare alla dichiarazione i documenti idonei a comprovare gli obblighi tributari all'estero ed in particolare l'importo dell'imposta estera e della base imponibile nonché l'assolvimento definitivo ed effettivo dell'imposta all'estero. Si considerano documenti idonei a tal fine i documenti rilasciati dall'autorità tributaria dello Stato estero o altri documenti comprovanti la sussistenza dell'obbligo tributario o l'avvenuto versamento dell'imposta all'estero.

Nel punto 4 della tabella il contribuente residente riporta il codice IFI (codice ISIN o codice di negoziazione o denominazione IFI), dal quale deriva il reddito conseguito all'estero, l'ammontare dell'imposta estera e lo Stato in cui l'imposta è stata calcolata e pagata.

6. INSERIMENTO DEI DATI NEL PROSPETTO DELLO STRUMENTO IFI

Il prospetto per il singolo IFI costituisce parte integrante della dichiarazione ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito derivante dall'alienazione degli IFI.

Gli importi sono espressi in EUR con quattro cifre decimali.

Il contribuente riporta nel prospetto il tipo dello strumento finanziario derivato IFI, codice ISIN, codice di negoziazione o denominazione IFI.

Nei prospetti riguardanti gli strumenti finanziari derivati IFI alienati all'estero, va segnata la casella "Sì", se l'imposta sul reddito derivante dall'alienazione IFI è stata pagata all'estero.

Nel prospetto va riportata ogni singola acquisizione e ogni singola alienazione riguardante un determinante strumento finanziario derivato IFI. Ogni singola acquisizione IFI deve essere indicata nel proprio rigo inserendo i dati nelle colonne 1, 2, 3, 4, 8 e 9. Ogni singola alienazione IFI, invece, deve essere indicata nel proprio rigo inserendo i dati nelle colonne 5, 6, 7 e 8.

Nella colonna 1 occorre riportare le date di acquisizione IFI in ordine cronologico, iniziando con la data della prima operazione d'acquisizione IFI, realizzata il giorno 15/7/2008 o dopo.

Nella colonna 2 va indicato il modo di acquisizione seguendo la codificazione (A, B, C, D) riportata nel modello.

Nella colonna 3 occorre specificare la quantità dell'IFI acquisito mediante una singola operazione, desumibile dal rendiconto dell'operazione o dall'altro documento comprovante l'operazione d'acquisto.

Nella colonna 4 occorre riportare il valore d'acquisto al momento dell'acquisizione (per unità) con una singola operazione d'acquisto, desumibile dal rendiconto dell'operazione o dall'altro documento comprovante il valore d'acquisto al momento dell'acquisizione 4.

Il valore d'acquisto espresso in valuta estera, il contribuente deve indicare il controvalore in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije alla data di acquisizione degli IFI.

Nella colonna 5 va iscritta la data di alienazione IFI, desumibile dal contratto di compravendita, altro contratto ovvero altri documenti comprovanti l'operazione.

Nella colonna 6 occorre specificare la quantità dell'IFI alienato, desumibile dal rendiconto dell'operazione o dall'altro documento che comprova l'alienazione.

Nella colonna 7 va iscritto il valore all'alienazione (per unità), desumibile dal rendiconto dell'operazione d'alienazione o dall'altro documento comprovante il valore al momento dell'alienazione.

Il valore IFI all'alienazione espresso in valuta estera deve essere calcolato in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije alla data di alienazione IFI.

Nella colonna 8 occorre riportare il valore della scorta IFI. Le scorte degli IFI dello stesso genere vengono valutate applicando il metodo FIFO (primo entrato, primo uscito).

Nella colonna 9 va iscritto per ogni operazione se si tratta o meno di un'attività economica con leva finanziaria.

7. INSERIMENTO DEI DATI NEL PROSPETTO IFI PER LE ATTIVITÀ A BREVE

Il prospetto per il singolo IFI costituisce parte integrante della dichiarazione ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito derivante dall'alienazione IFI.

Gli importi sono espressi in EUR con quattro cifre decimali.

Il contribuente riporta nel prospetto il tipo di IFI, il codice ISIN, il codice di negoziazione o denominazione IFI.

Nei prospetti riguardanti gli IFI alienati all'estero, il contribuente deve segnare la casella "Sì" se l'imposta sul reddito derivante dall'alienazione IFI è stata pagata all'estero.

Nel prospetto va riportata ogni singola alienazione e ogni singola acquisizione riguardante un determinato IFI. Ogni singola alienazione IFI deve essere indicata nel proprio rigo inserendo i dati nelle colonne 1, 2, 3, 8 e 9. Ogni singola acquisizione IFI, invece, deve essere indicata nel proprio rigo inserendo i dati nelle colonne 4, 5, 6, 7 e 8.

Nella colonna 1 occorre riportare la data di alienazione IFI (cioè la data d'apertura della posizione), desumibile dal contratto di compravendita, altro contratto ovvero altri documenti comprovanti l'operazione, in ordine cronologico, iniziando con la data della prima operazione d'alienazione IFI realizzata.

Nella colonna 2 occorre specificare la quantità di IFI alienato, desumibile dal rendiconto dell'operazione o da un altro documento comprovante l'alienazione.

Nella colonna 3 va iscritto il valore all'alienazione (per unità), desumibile dal rendiconto dell'operazione d'alienazione o da un altro documento comprovante il valore al momento dell'alienazione.

Il valore di IFI all'alienazione, espresso in valuta estera, deve essere calcolato in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije alla data dell'alienazione IFI.

Nella colonna 4 occorre riportare la data di acquisizione IFI in ordine cronologico, iniziando con la data della prima operazione d'acquisizione IFI (cioè la data di chiusura della posizione), realizzata il giorno 15/7/2008 o dopo.

Nella colonna 5 va indicato il modo di acquisizione seguendo la codificazione (A, B, C, D) riportata nel modello.

Nella colonna 6 occorre specificare la quantità dell'IFI acquisito mediante una singola operazione, desumibile dal rendiconto dell'operazione o dall'altro documento comprovante l'operazione d'acquisto.

Nella colonna 7 va iscritto il valore all'acquisizione (per unità) mediante una singola operazione, desumibile dal rendiconto dell'operazione o dall'altro documento comprovante il valore d'acquisto al momento dell'acquisizione.

Il valore d'acquisto IFI espresso in valuta estera deve essere calcolato in euro applicando il tasso di cambio praticato dalla Banka Slovenije alla data di acquisizione IFI.

Nella colonna 8 occorre riportare il valore della scorta IFI. Le scorte degli strumenti finanziari dello stesso genere vengono valutate applicando il metodo FIFO (primo entrato, primo uscito).

Nella colonna 9 va iscritto per ogni operazione se si tratta o meno di un'attività economica con leva finanziaria.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell'[Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia](#) o telefonicamente al call center per le imposte delle persone fisiche: 08 200 1001.